

## DICHIARAZIONI

---

### **Le novità del modello 730/2018**

di Luca Mambrin

Con il [provvedimento n. 10793 del 15 gennaio 2018](#) sono state pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni della dichiarazione 730 a valere sui redditi 2017.

Di seguito sono elencate le **principali novità** contenute nel modello.

In merito alle **modalità di presentazione**, ai **redditi di fabbricati** ed ai **redditi di lavoro dipendente ed assimilati** si segnala:

- **presentazione del modello 730**: sono state aggiornate le istruzioni del modello 730/2018 (rispetto alle bozze pubblicate) con il nuovo termine del **23 luglio** per l'invio della dichiarazione: anche i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati, possono quindi presentare il modello 730/2018 entro il **23 luglio 2018**;
- **locazioni brevi e cedolare secca**: entra nel 730/2018 anche la nuova disciplina fiscale per i **contratti di locazione di immobili ad uso abitativo**, situati in Italia, la cui durata **non supera i 30** giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. In questo caso, il reddito derivante da queste locazioni costituisce **reddito fondiario** per il proprietario dell'immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro B. Tali contratti di locazione, se stipulati a decorrere dal **1 giugno 2017** e conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on line*, devono essere assoggettati ad una **itenuta del 21%** se tali soggetti intervengono nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve; la ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore ed è applicata sull'importo del canone o sul corrispettivo lordo indicato nel contratto. Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il **rigo F8**, in modo da poter indicare **l'importo delle ritenute** riportato nel quadro Certificazione Redditi. Inoltre a decorrere dal **1 giugno 2017** i **comodatari** e gli **affittuari** che locano gli immobili o per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i relativi redditi; per il **sublocatore** o il **comodatario**, tale reddito costituisce **reddito diverso** e va indicato nel quadro D, al rigo D4, con il nuovo codice "10";
- **premi di risultato e welfare aziendale**: è stato innalzato da euro 2.000 ad **euro 3.000** il **limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata**. Il limite è stato innalzato ad **euro 4.000** se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati

stipulati fino al **24 aprile 2017**.

In materia di **detrazioni** si segnalano invece le seguenti **novità**:

- **sisma bonus**: tra i vari aggiornamenti del nuovo modello rientrano anche **le percentuali di detrazione più ampie** per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;
- **eco bonus**: sono previste **percentuali di detrazione più ampie** per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;
- **spese di istruzione**: è stato **aumentato il limite** per le spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione (**passato da 564 a 717 euro**), su cui poter beneficiare della detrazione del 19%;
- **spese sostenute da studenti universitari**: limitatamente agli anni d'imposta **2017 e 2018** il **requisito della distanza** previsto per fruire della detrazione del 19% dei canoni di locazione si intende rispettato anche se **l'Università è situata all'interno della stessa provincia** ed è ridotto a **50 chilometri** per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
- **spese sanitarie**: limitatamente agli anni d'imposta 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del Decreto del ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato in G.U. n. 154 del 5 luglio 2001, con esclusione di quelli destinati ai lattanti.

In materia di **crediti d'imposta** invece si segnala che dal **27 dicembre 2017** è possibile fruire **del credito d'imposta per le erogazioni cultura** ("art-bonus") anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico - orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.

Infine si segnalano le seguenti ulteriori **novità**:

- **borse di studio**: sono **esenti** le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla "Fondazione Articolo 34";
- **cinque per mille**: da quest'anno è possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette;
- **addizionale comunale all'irpef**: nel rigo **"domicilio fiscale al 1° gennaio 2017"** presente nel frontespizio del modello è stata inserita la casella "Fusione comuni";
- **contributo di solidarietà**: da quest'anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato "contributo di solidarietà".

Seminario di specializzazione

## CASI PRATICI DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)